



COMUNE DI CAVA MANARA
Provincia di Pavia

N. 429 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE

N. 149

del 19-11-2025

Responsabile del Servizio : ANTONELLA ARMETTI

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE PER L'ANNO 2025.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.03.2000 e n. 34 del 23.05.2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 06.02.2004 con la quale é stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con la quale vengono individuate le posizioni organizzative;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.03.2000 e n. 34 del 23.05.2000;
- il Regolamento dell’Organizzazione approvato con delibera di Giunta comunale n. 12 del 06.02.2004;
- il Regolamento di contabilità organizzata approvato con deliberazione di Consiglio n. 37 del 20.12.2016;
- il decreto sindacale n. 18/2024 di nomina della sottoscritta quale funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 07/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 (PEG);
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 22/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la modifica e aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.03.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, contenente nella Sezione 3-Sottosezione 3.3 il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale come modificato con deliberazione G.C. n. 45 in data 13.06.2025 (primo Aggiornamento 2025) e n. 81 in data 03.10.2025 dichiarata immediatamente eseguibile (secondo Aggiornamento 2025);

DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 06/11/2012, n. 190 anche in riferimento agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2012;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio dei dipendenti;
- la costituzione del fondo delle risorse decentrate rientra fra le competenze di ordine gestionale;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019/2021 con validità dal giorno successivo;

RICHIAMATO l'art. 79 CCNL 2019/2021 rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:

*"la **parte stabile** del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data dal 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3".

*Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, **variabili di anno in anno**:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 21.05.2018;*
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. C) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs n. 219/2016;*
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;*
- e) In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. C) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui*

all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

f) Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15 comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione dei cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate dal presente articolo."

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

RILEVATO CHE:

- la costituzione del fondo spetta al Responsabile del Servizio del Personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per *“un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”*;
- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale n. 140 del 29.10.2025 di costituzione provvisoria delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2025;

VISTO il CCDI per il triennio 2023/2025 sottoscritto in data 28.12.2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 86 del 08/11/2025 avente ad oggetto *“Conferma composizione delegazione trattante di parte pubblica, linee di indirizzo per la costituzione del fondo decentrato e linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dell'accordo economico per l'anno 2025”*;

RICHIAMATO l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017 l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, che costituisce pertanto base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo decentrato, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO che per il Comune di Cava Manara il tetto di spesa di cui all'art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017 è determinato in €. 57.186,75;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019 in relazione alla modalità del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020 che recita: *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del*

fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2024 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell’art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all’art. 23 comma 2bis D. Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, e che l’Ente si riserva di modificare la presente costituzione del fondo, nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018;

VISTA la Circolare Anci del 13 Maggio 2020 di commento al succitato decreto la quale chiarisce che l’applicazione della nuova disciplina *“non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni)”* e quindi *“la norma consente una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l’alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa”*.

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell’art. 9 c 2 bis D.L. 78/2010 e art. 1 c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

CONSIDERATO che, oltre alle storicizzate decurtazioni *ex lege*, è stato necessario procedere alla decurtazione del fondo per rispetto del vincolo di spesa, ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017, per € 3.867,67, in quanto il fondo così costituito, avendo previsto fra le risorse di parte stabile la Ria e gli Assegni ad personam del personale cessato negli anni precedenti, risulta superare il corrispondente ammontare dell’anno 2016;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 a oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

VISTO l’art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto “PA”) il quale prevede che *“A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento”*;

DATO ATTO che l’Ente rispetta quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e l’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, e che al momento si colloca al di sotto del *48 per cento* così come previsto dalla norma dall’art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025,

convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), come si evince dalla relazione illustrativa presentata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Personale;

DATO ATTO che l'Ente intende incrementare, per l'anno 2025, la parte stabile del Fondo per la somma di € 5.000,00, avvalendosi della facoltà di incremento del succitato art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA");

ATTESO CHE:

- la spesa di personale complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali non risulta superiore al 48 per cento;
- l'incremento della parte stabile del fondo decentrato di cui all'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), non supera i valori soglia definiti dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 03.09.2019;
- la spesa di personale comprensiva dell'aumento del fondo decentrato rispetta i limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557, Legge 296 del 2006;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 88 del 18.11.2025 avente ad oggetto: "Asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'incremento ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis D.L. 25/2025 convertito in legge n. 69/2025. Integrazione delibera G.C. n. 86 del 08.11.2025".

VISTA l'asseverazione del Revisore unico dei conti sul rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, resa con verbale n. 45 del 18.11.2025, allegata alla Delibera di Giunta comunale n. 88 del 18.11.2025;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 75.754,16 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2025", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

DATO ATTO che nel pieno rispetto de principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) di cui al punto 5.2 del D. Lgs. n. 118/2011, per la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, sarà esigibile nell'esercizio di liquidazione;

DETERMINA

- 1) **DI COSTITUIRE**, ai sensi degli artt. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse stabili per l'anno 2025, per un importo pari ad € 87.529,91 dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017, come da prospetto che si allega (ALL. A);
- 2) **DI DARE ATTO**, che il Fondo risorse stabili è stato incrementato ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), per una somma di € 5.000,00 e che suddetto importo non è soggetto al limite di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017, come risulta dal prospetto che si allega (ALL. A);

- 3) **DI DARE ATTO** che le risorse variabili per la contrattazione integrativa dell'anno 2025 di cui all'art. 79 CCNL del 16/11/2022, ammontano ad € 1.088,92;
- 4) **DI DARE ATTO** che per il Comune di Cava Manara il tetto di spesa di cui all'art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017 è determinato in € 57.186,75;
- 5) **DI COSTITUIRE** il Fondo delle risorse decentrate anno 2025 ai sensi dell'art. 79 del CCNL – Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022 come risulta dal seguente prospetto riepilogativo comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 23 c.2 D. Lgs. 75/2017:

**Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022
(ALL. A)**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	65.185,00
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art.79, c.1, CCNL 16.11.2022 - Art.67, c.2, lett. a), CCNL 21.05.2018	2.246,40
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art.79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	1.072,24
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	Art.79, c.1, CCNL 16.11.2022 - Art.67, c. 2, lett.c) CCNL 21.05.2018	4.866,42
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	2.281,50
Differenziali stipendiali personale ex art. 79, c. 1, lett. d) ccnl 16/11/22 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	1.253,85
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	5.624,50
specifiche disposizioni di legge - (art. 14, c. 1-bis, D.L. 25/2025) - SBLOCCA FONDI - non soggette	art. 14, c. 1-bis, D.L. 25/2025	5.000,00
TOTALE RISORSE STABILI (A)		87.529,91
a) Risorse variabili soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D. Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	

Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017)		0,00

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazioni – convenzioni – contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs. 50/2016, art. 76 D. Lgs. 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	266,15
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	822,77

Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		1.088,92
TOTALE RISORSE VARIABILI (B)		1.088,92
ART 67 C 2 L E CCNL 16-18 -DEC. PERS. TRASF. DISP. LEGGE		258,00
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE		7.283,00
ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI -		1.456,00
SOMMA DECURTAZIONI STORICIZZATE (C)		8.997,00
DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL VINCOLO (C)		3.867,67
SOMMA TOTALE DECURTAZIONI (C)		12.864,67
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B-C)	75.754,16
	TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	57.186,75
	(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA)	39.831,24
	TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	97.017,99
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO (verifica rispetto del vincolo)	97.017,99

- 6) **DI DARE ATTO** che, oltre alle storicizzate decurtazioni *ex lege*, è stato necessario procedere alla decurtazione del fondo per rispetto del vincolo di spesa, ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017, per € 3.867,67, in quanto il fondo così costituito, avendo previsto fra le risorse di parte stabile la Ria e gli Assegni ad personam del personale cessato negli anni precedenti, risulta superare il corrispondente ammontare dell'anno 2016;
- 7) **DI DARE ATTO** che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto, al netto della decurtazione per complessivi € 12.864,67, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 nel rispetto della normativa;
- 8) **DI DARE ATTO** che nel pieno rispetto de principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) di cui al punto 5.2 del D. Lgs. n. 118/2011, per la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, sarà esigibile nell'esercizio di liquidazione;
- 9) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo -contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

11) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del proprio visto in conformità al D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANTONELLA ARMETTI

PUBBLICAZIONE ALBO WEB

La presente determinazione é pubblicata all'Albo Web di questo Comune al progressivo n. , per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno

Cava Manara, li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cava Manara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (ANTONELLA ARMETTI)